

## PRESENTATA AL MEF L'ISTANZA PER L'ACCREDITAMENTO DI AIRCES AI FINI DELLA FORMAZIONE CONTINUA DEI REVISORI

L'8 settembre è stata inviata al MEF la domanda per l'accREDITAMENTO di AIRCES quale Ente Formatore per la formazione continua dei Revisori Legali. Per quanto ci è dato sapere riteniamo che la domanda possa essere accolta in tempi rapidi, onde poter passare alla organizzazione del PROGRAMMA FORMATIVO predisposto per il 4° TRIMESTRE 2017 che pubblicheremo sul sito AIRCES appena avremo conferma dell'accREDITAMENTO. L'accREDITAMENTO di AIRCES consentirà ai revisori iscritti al RRL che parteciperanno ai prossimi eventi di ottenere i relativi crediti formativi (1 per ogni ora di aula), ma consentirà altresì di ottenerli anche per gli eventi del 1° semestre a cui hanno partecipato. A tal proposito precisiamo che la comunicazione al MEF dei crediti maturati sarà fatta con cadenza annuale direttamente dall'Ente Formatore; per adesso nessun adempimento è previsto per il revisore.

Appena avremo la conferma dell'avvenuto accREDITAMENTO di AIRCES da parte del MEF sarà nostra cura informare i soci che hanno frequentato gli eventi del 1° semestre i rispettivi crediti maturati. Di seguito pubblichiamo una NOTA redatta per i propri iscritti dall'ODCEC di Bologna che per sintesi e chiarezza risulta essere molto interessante per comprendere il quadro normativo del MEF in materia di formazione continua dei revisori.

In merito al quesito postoci da molti colleghi sulle possibili conseguenze per il revisore che non raggiunge i 20 crediti richiesti dal MEF al 31 Dicembre 2017, non siamo riusciti ad avere una risposta formale; a nostro avviso una risposta verrà data non prima di Gennaio 2018. L'attuale atteggiamento del MEF è di indurre i revisori legali a frequentare i corsi "senza se e senza ma", poi si vedrà.

E' pacifico che chi non ha incarichi in Collegi Sindacali, non è iscritto ad un Ordine ed ha superato una certa età sarà indotto a gettare la spugna, anche se il MEF non potrà non assumere un atteggiamento "soft", come hanno fatto alcuni ordini professionali, ovvero consentire il recupero dei crediti nell'arco del triennio. Speriamo in bene.

**Gianni Braglia**

E' fissato per il  
10 ottobre 2017



il termine per la presentazione  
della documentazione per il Premio  
QF 2017 ai migliori bilanci delle  
Cooperative aderenti Legacoop

### IN PRIMO PIANO

#### TUTTO CIO' CHE I REVISORI LEGALI DEVONO SAPERE SULLA FORMAZIONE CONTINUA

UNA INTERESSANTE NOTA  
DELL'ODCEC DI BOLOGNA  
PAG.2

#### IL PRESTITO DA SOCI DELLE COOPERATIVE: COME CONTROLLARLO 1° WORKSHOP A BOLOGNA 12 OTTOBRE 2017

ore 14.00-18.00  
PAG. 3

#### IL PROGRAMMA FORMATIVO DEL IV TRIMESTRE DI AIRCES

E' AL VAGLIO DEL MEF  
APPENA CI SARA' COMUNICATA  
L'APPROVAZIONE CON LE  
EVENTUALI VARIAZIONI SARA'  
PUBBLICATO NEL SITO AIRCES  
**DI OGNI EVENTO SARA' INVIATA  
SPECIFICA CIRCOLARE AI SOCI**

IN APPENDICE

#### "NOTE GIURIDICHE"

IN TEMA DI SOCIETA' COOPERATIVE  
a cura di **FRANCESCO CAPPELLO**

## LA FORMAZIONE CONTINUA DEI REVISORI LEGALI

Riportiamo di seguito un NOTA inviata il 06/09/2017 dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna ai propri iscritti che per sintesi e chiarezza riteniamo molto utile per comprendere la normativa; la stessa è stata inviata ai soci AIRCES il 13 settembre.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – MEF – con determina del 7 marzo 2017 ha precisato che l'obbligo di formazione continua per i revisori legali decorre dal 1° gennaio 2017 e che il detto obbligo può essere assolto:

1. attraverso la partecipazione a programmi di formazione a distanza erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso organismi convenzionati;

2. presso società o enti pubblici e privati accreditati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in seguito all'accertamento del possesso dei requisiti di legge ed alla valutazione della conformità dell'offerta formativa e mediante la sottoscrizione di una convenzione con il medesimo Ministero dell'Economia e delle finanze;

3. mediante il riconoscimento dell'attività di formazione organizzata dagli albi professionali e fruita dagli iscritti al registro della revisione legale ovvero organizzata all'interno delle società di revisione legale a favore di coloro che sono responsabili o collaborano a incarichi di revisione legale.

Ogni iscritto deve acquisire almeno 20 crediti formativi in ogni anno solare, per un totale di 60 in un triennio. Non sono previsti esoneri.

Alla determina è allegato il programma 2017 di formazione elaborato dal Comitato didattico per la formazione continua dei revisori legali, che indica le seguenti materie cosiddette caratterizzanti per la revisione legale (Materie Gruppo A):

1. Gestione del rischio e controllo interno;
2. Principi di revisione nazionale e internazionali;
3. Disciplina della revisione legale;
4. Deontologia professionale ed indipendenza;
5. Tecnica professionale della revisione.

Tali materie dovranno rappresentare almeno il 50 per cento dei crediti formativi di ciascun iscritto (almeno 10 crediti formativi annuali).

La scelta dei restanti crediti formativi è libera; il revisore potrà quindi selezionare nell'ambito delle materie di seguito riportate:

- Materie di cui alle lettere da a) ad e) ex art. 4, comma 2, D.lgs. 39/2010 (in sintesi Materie Gruppo B):

1. Contabilità generale;
2. Contabilità analitica e di gestione;
3. Disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;
4. Principi contabili nazionali ed internazionali;
5. Analisi finanziaria.

- Materie di cui alle lettere da m) ad u) ex art. 4, comma 2, D.lgs. 39/2010 (in sintesi Materie Gruppo C):

1. Diritto civile e commerciale;
2. Diritto societario;
3. Diritto fallimentare;
4. Diritto tributario;
5. Diritto del lavoro e della previdenza sociale;
6. Informatica e sistemi operativi;
7. Economica politica, aziendale e finanziaria;
8. Principi fondamentali di gestione finanziaria;
9. Matematica e statistica.

E' necessario, dunque, prestare molta attenzione alle materie dei corsi, convegni o eventi indicati nel programma del MEF.

La determina e il programma formativo per l'anno 2017, allegati alla presente, sono pubblicati sul portale della Revisione Legale, all'indirizzo: [www.revisionele-gale.mef.gov.it](http://www.revisionele-gale.mef.gov.it).

Il MEF, nella circolare del 6 luglio 2017, ha inoltre precisato che:

- nell'anno 2017 si assume che un'ora di partecipazione a corsi, programmi o altre occasioni di formazione equivalga all'acquisizione di un credito, a prescindere dall'eventuale espletamento di prove conclusive o di esercitazioni individuali o collettive programmate all'interno di ciascuna proposta formativa;

- nell'arco del triennio, i revisori maturano i crediti utili ai fini dell'assolvimento degli obblighi della formazione continua soltanto in relazione ad argomenti e temi che non abbiano già costituito oggetto di programmi, corsi, altri eventi o corsi telematici. In altre parole, la partecipazione, nell'arco dello stesso triennio, a identico corso per due o più volte oppure a due o più corsi riguardanti il medesimo argomento consente al revisore legale di maturare i corrispondenti crediti soltanto una volta. Ad esempio, il revisore non acquisirebbe ulteriori crediti ripetendo la partecipazione, nel 2018, a un medesimo corso già frequentato nel 2017; lo stesso principio vale in relazione, ad esempio, a due corsi riguardanti entrambi il medesimo principio professionale di revisione.

La disciplina della formazione per i revisori legali non prevede il preventivo accreditamento dei singoli eventi, ma solo una verifica a posteriori. L'Ordine, dunque, annualmente per ciascun iscritto dovrà verificare la partecipazione a corsi, convegni ed eventi nelle materie indicate nel programma formativo del MEF e ne darà comunicazione al MEF stesso. Il Ministero dichiarerà, a posteriori, se l'attività di formazione è conforme al programma annuale di aggiornamento per i revisori legali. ■

## A BOLOGNA IL 12 OTTOBRE UN WORKSHOP SUL CONTROLLO DEL PRESTITO SOCIALE DELLE SOCIETA' COOPERATIVE

Il 12 ottobre p.v. si terrà a Bologna presso la Torre Legacoop (ore 14.00-18.00) un workshop su: IL PRESTITO SOCIALE DELLE SOCIETA' COOPERATIVE: INQUADRAMENTO NORMATIVO E TECNICHE DI REVISIONE organizzato da AIRCES unitamente a Legacoop con la collaborazione di RIA Grant Thornton.

La gestione del prestito sociale delle Cooperative è un problema di grande attualità e di grande rilevanza per molte cooperative e conseguentemente per il Movimento Cooperativo.

Non si esclude che ci possa essere a breve una riforma di tale istituto mediante un intervento legislativo, così come auspicato dalla Banca di Italia nella delibera 584/2016, con le nuove disposizioni sul prestito sociale.

Nel frattempo la Direzione Nazionale di Legacoop ha avviato un importante lavoro di prevenzione, consapevolezza, di messa a punto di maggiori garanzie nell'utilizzo dell'istituto e forme di controllo più efficaci; il tutto è stato inserito in uno specifico Regolamento approvato nel luglio scorso.

Scopo del seminario è di illustrare e approfondire la normativa vigente e il nuovo Regolamento di Legacoop sul prestito sociale, nonché strumenti e tecniche di audit per migliorare l'efficacia dei controlli. Sono interessati al workshop in primis i Revisori Legali, i Sindaci e i Commercialisti delle Società Cooperative; sono altresì interessati i Dirigenti e i Quadri Amministrativi delle Cooperative

### A BOLOGNA IL 2 OTTOBRE LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Per iniziativa di Legacoop Bologna lunedì 2 ottobre (ore 14.30-17.30) avrà luogo a Bologna presso la Torre Legacoop, un seminario sulla riforma del terzo settore e sull'impresa sociale.

La relazione introduttiva sul tema "Opportunità e criticità per la cooperazione: il quadro normativo, la nuova fiscalità e il sistema degli incentivi" sarà presentato da Mauro Iengo, Responsabile dell'Ufficio Legislazione e Fiscale di Legacoop Nazionale. Seguiranno alcune comunicazioni e interventi programmati di approfondimento.

La partecipazione è gratuita; agli associati AIRCES che desiderano partecipare è richiesta l'iscrizione, entro il 29/09 a [presidenza@airces.it](mailto:presidenza@airces.it) ■

che hanno attivato il prestito da soci.

Questo il programma e i relatori:

Il quadro normativo; La regolamentazione endo-societaria alla luce del Regolamento di Legacoop; Le procedure di valutazione del rischio revisione; Cenni sul controllo interno amministrativo contabile; Le procedure di verifica in risposta ai rischi valutati; La documentazione a conclusione dei lavori.

La prima parte relativa alla normativa sarà presentata da **Mauro Iengo** di Legacoop Nazionale e da **Pierluigi Morara** dello Studio Legale BLF di Bologna; la seconda parte tutta incentrata sull'audit sarà presentata da **Marco Cevolani** della RIA Grant Thornton.

Introdurrà i lavori **Giovanni Monti**, presidente di Legacoop Emilia Romagna e concluderà **Gianni Bragaglia** Presidente AIRCES che fungerà anche da coordinatore.

L'evento è accreditato ai fini della formazione continua dei Commercialisti e degli Avvocati; per quanto riguarda i revisori legali siamo in attesa della comunicazione dell'avvenuto accreditamento da parte del MEF.

La partecipazione al workshop è gratuita; è richiesta l'iscrizione per posta elettronica a [presidenza@airces.it](mailto:presidenza@airces.it) ■

### PREMIO QUADROFEDELE 2017 I MIGLIORI BILANCI DELLE COOPERATIVE



La data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al Premio QuadroFedele 2017

per il Bilancio d'Esercizio e per il Bilancio Sociale delle Cooperative aderenti a Legacoop è stata confermata per il 10 Ottobre p.v.

Il Bando del Premio e la relativa scheda di partecipazione possono essere consultati e scaricati dal sito di AIRCES e di Legacoop Nazionale. Anche quest'anno oltre alla scheda di partecipazione anche i Bilanci potranno essere trasmessi all'AIRCES in formato elettronico.

Infatti i bilanci e la eventuale documentazione a corredo possono essere inviati per posta ordinaria, oppure tramite indicazione del link da cui poterlo scaricare, oppure tramite **upload** nel cloud computing Dropbox iscrivendosi all'indirizzo [www.dropbox.com](http://www.dropbox.com) ed effettuando la condivisione all'indirizzo [presidenza@airces.it](mailto:presidenza@airces.it) ■

## REGISTRO REVISORI - ADOTTATI I NUOVI PRINCIPI DI REVISIONE

Il Ragioniere generale dello Stato, con la determina n. 157387 del 31 luglio 2017, ha adottato delle rinnovate versioni dei principi di revisione SA Italia. Essendo necessario rendere coerente il corpo dei principi nazionali con le modifiche intervenute a livello internazionale, è in corso l'aggiornamento dei principi di revisione ISA Italia, già modificati dal Dlgs. 135/2016 che ha attuato la direttiva 2014/56/UE, la quale ha modificato a sua volta il Dlgs. 39/2010.

In particolare, i principi SA Italia in corso di aggiornamento risultano essere i seguenti: ISA Italia 260 (Comunicazione con i responsabili delle attività di governance), ISA Italia 570 (Continuità aziendale), ISA Italia 700

(Formazione del giudizio e relazione del bilancio), ISA Italia 705 (Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente), ISA Italia 706 (Richiami di informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente), ISA Italia 710 (Informazioni comparative – Dati corrispondenti e bilancio comparativo). È stato, inoltre, introdotto un nuovo principio ISA Italia 701 – il quale deve affiancarsi al principio ISA Italia 200 – afferente alla comunicazione degli elementi fondamentali nella relazione del revisore indipendente.

La versione aggiornata dei principi di revisione e il nuovo principio devono essere applicati alle società che non fanno parte degli enti di interesse pubblico a partire dalla revisione dei bilanci con esercizi che iniziano in data 6 agosto 2016 o successiva, mentre per gli enti di interesse pubblico a partire dalla data del 17 giugno 2016 o successiva. Per i soggetti che non costituiscono enti di interesse pubblico, tuttavia, è possibile l'applicazione anticipata dei principi di revisione a bilanci afferenti a periodi amministrativi che cominciano dal 17 giugno 2017. ■

## IMPORTANTE GUIDA AI CONTROLLI SOCIETARI EMESSA DALL'ODCEC DI MILANO

È di recente pubblicazioni il Quaderno n.71 emesso dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano che, in attesa dell'approvazione del disegno di legge delega per la riforma della disciplina della crisi d'impresa e dell'insolvenza (il cosiddetto disegno Rordorf), approvato alla Camera il 27 gennaio 2017 (atto 3671-bis), suggerisce una (corposa) serie di linee guida relativamente alla rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale.

Lo scopo del documento "è proporre agli organi di controllo societario, in particolare ai sindaci e ai revisori chiamati ad assolvere gli incarichi di revisione legale dei conti (nell'ambito delle funzioni di

rispettiva competenza), un sistema organico di supporto decisionale – inteso quale insieme dei principi di comportamento professionale, metodologie orientate alle best practice, strumenti e procedure operative – a supporto della loro attività di monitoraggio (monitoring) e diagnosi precoce del rischio d'insolvenza (risk assessment) a salvaguardia del presupposto di continuità aziendale di cui all'art. 2423-bis del codice civile...".

Il documento è suddiviso in due parti: i primi capitoli prendono in considerazione le fonti normative ed i principi contabili di riferimento, offrendo, infine, le definizioni di rischio, stato d'insolvenza, pro-

babilità di insolvenza e stato di crisi.

Il documento si conclude offrendo le procedure operative da seguire per monitorare la situazione aziendale al fine di evidenziare anticipatamente possibili aree di crisi.

Molto interessante l'appendice "A – Elenco anomalie rilevanti", laddove elenca i principali problemi che evidenziano lo stato di "malessere" prodromico alla crisi. Il Quaderno è scaricabile seguendo il link: [http://www.odcec.mi.it/Ordine/Isritti/Commissioni\\_consultive/Quaderni.aspx](http://www.odcec.mi.it/Ordine/Isritti/Commissioni_consultive/Quaderni.aspx) ■

### FORMAZIONE DEI REVISORI: ONLINE L'ELENCO DEGLI ENTI ACCREDITATI

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua per gli iscritti nel registro dei revisori legali, in attuazione dell'art. 5, comma 6, lett. b) del Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39, il MEF ha reso noto sul sito Internet l'elenco delle società o enti pubblici e privati accreditati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze presso i quali può essere svolta la formazione. L'elenco subirà ulteriori aggiornamenti che verranno comunicati dal MEF stesso. ■

### ATTIVITA' SULLA 231 PER I REVISORI

Nel programma AIRCES IV trimestre 2017 è stato inserito un workshop sulla 231 rivolto soprattutto ai componenti dei Collegi Sindacali che operano sia in imprese che hanno adottato la 231, che in imprese che non l'hanno ancora attivata.

L'evento è incentrato sulla normativa del D.Lgs.231/2001 sui rapporti tra Collegio Sindacale, l'ODV e, qualora esistano, l'internal auditor e la società di revisione, e sulle correlazioni con il sistema di controllo interno.

Il workshop avrà luogo a Bologna presso la Torre Legacoop il 24 ottobre (ore 9-13) e i relatori saranno **Paolo Maestri** - partner Unilab Consulenze Aziendali e **Dino Bogazzi** Vicepresidente AIRCES. ▣

## APPENDICE

## NOTE GIURIDICHE IN TEMA DI SOCIETA' COOPERATIVE

A cura di **Francesco Cappello** - Revisore Legale e Dottore Commercialista a Torino e Cuneo

**Novita' introdotte dalla recente riforma dell'impresa sociale.**

*L'art. 18 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, di riforma dell'impresa sociale, al fine di favorire forme di finanziamento di quest'ultima, ha introdotto una serie di misure:*

- i) una detrazione IRPEF per le persone fisiche, oppure una deduzione dal reddito per i soggetti passivi IRES, pari al 30% della somma investita nel capitale sociale di una società (anche cooperativa), che: a) abbia assunto la qualifica di "impresa sociale" successivamente alla data di entrata in vigore del citato D.lgs 112/2017; b) sia costituita da non più di trentasei mesi dalla detta data;*
- ii) la possibilità di accedere alla raccolta di capitali mediante portali telematici (analogamente a quanto è previsto per le PMI innovative e per le Start Up innovative);*
- iii) la non applicabilità alle imprese sociali delle norme in materia di società di comodo e di società in perdita sistematica, degli studi di settore, dei parametri e degli indici sintetici di affidabilità fiscale. L'efficacia delle disposizioni fiscali in questione è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea, richiesta, a cura del Ministero del Lavoro, ai sensi dell'art. 108 del T.F.U.E. (per il contrasto agli aiuti di Stato).*

**Le sanzioni amministrative per i sindaci di società quotate in caso di omesso/inadeguato controllo.**

*La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 19639/2017, ha affrontato il tema dei rischi per i sindaci delle società quotate, i quali, essendo, per un verso, muniti di incisivi poteri di controllo ed informazione (potendo, infatti, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e chiedere agli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e sull'andamento delle operazioni) e, per altro verso, soggetti a maggiori obblighi (rispetto ai sindaci delle società di capitali cc.dd. "chiuse", ossia non quotate; infatti, il collegio sindacale delle società quotate dovrà vigilare anche sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, nonché sul sistema di controllo interno e amministrativo-contabile), vengono fatti destinatari di pesanti sanzioni amministrative in ipotesi di non corretto esercizio delle loro funzioni. Il caso de quo prende in considerazione l'ipotesi di omessa vigilanza, da parte del sindaco, dell'adeguatezza della struttura organizzativa della società, nonché di omessa denuncia di talune criticità sorte in relazione ad operazioni delle quali lo stesso sindaco era a conoscenza (dunque una condotta deliberatamente omissiva).*

*La Suprema Corte ribadisce che, specie in ragione della complessa struttura (interna) delle società quotate, non può venir meno il potere-dovere di controllo proprio del collegio sindacale, sul quale incombe, da una lato, il citato obbligo di vigilanza e, dall'altro, un obbligo legale di denuncia immediata alla Consob.*

**Piena responsabilità dei sindaci**

*La Corte di Cassazione, con la Sentenza del 28 agosto 2017, n. 20437 si è pronunciata sul perimetro di responsabilità proprio del collegio sindacale di una società, specialmente in presenza di pluralità di organi interni deputati ad adottare le decisioni aziendali. Nel caso de quo, il ricorrente – sindaco sanzionato per omessa vigilanza – adduceva a propria difesa differenti argomentazioni: dall'impossibilità di ravvisare illeciti così gravi da imporre interventi tempestivi, alla mancanza di segnali di allarme, fino al rilievo che spetta al collegio sindacale un ruolo di "alta vigilanza" basato su attività di verifica svolte da altri soggetti e su basi documentali corrette e tempestivamente fornite. La Corte di Cassazione – smontando le argo-*

*mentazioni difensive del ricorrente – ribadisce che al collegio sindacale e al sindaco non spetta valutare la convenienza dell'operazione contestata, ma deve pronunciarsi sulla «contrarietà agli elementari principi di regolare amministrazione» e sulla «rischiosità» delle operazioni. La Corte di Cassazione sottolinea, inoltre, che è di competenza dei sindaci l'azione di vigilanza anche nel caso in cui siano presenti altri organi di controllo richiesti dalla complessità dell'organizzazione aziendale, soprattutto in presenza di operazioni con parti correlate che presentano un profilo di rischio maggiore.*

**Compenso degli amministratori per particolari cariche: la delibera del C.d.A. e' annullabile, e non nulla, in difetto della preventiva delibera assembleare e del parere del collegio sindacale richiesti da statuto.**

*Il Tribunale di Milano, con la Sentenza del 28 giugno 2017, n. 7235, ha affermato che, laddove sia presente nello statuto di una società di capitali, una clausola la quale conferisca all'Assemblea, sentito il parere del Collegio Sindacale, il potere-dovere di determinare l'importo complessivo della remunerazione di tutti gli amministratori – ivi inclusi quelli a cui sono attribuite particolari cariche – l'assenza della deliberazione assembleare e del parere del Collegio Sindacale legittima (soltanto) l'annullamento della delibera del C.d.A. che stabilisca i compensi degli amministratori cui siano attribuite particolari cariche, ma non anche la nullità della stessa.*

*Inoltre, prosegue il Tribunale, allorquando decada, per effetto della clausola simul stabunt simul cadent, l'intero C.d.A., ma uno degli amministratori, benché decaduto, continui, nondimeno, a svolgere la propria attività (di ordinaria amministrazione), questi, sperando l'azione di cui all'art. 2041 c.c. (c.d. azione di arricchimento senza causa), potrà chiedere alla società i "compensi" maturati in ragione dell'arricchimento ottenuto dalla stessa in virtù dell'attività ordinaria svolta.*

*Nel caso di specie il Tribunale di Milano ha accolto le richieste del Presidente del C.d.A. di una società il quale domandava, da un lato, il pagamento del compenso che gli veniva riconosciuto per la particolare carica ricoperta, dall'altra, un importo che lo ricompensasse – a norma dell'art. 2041 c.c., in tema di arricchimento senza una giusta causa – dell'attività che lo stesso aveva prestato in seguito alla sua decadenza, da remunerare sulla base dei compensi "fissi" in precedenza deliberati dall'assemblea.*

**Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate: al via l'aggiornamento.**

*Il CNDCEC annuncia la partenza di un tavolo tecnico per aggiornare le Norme di comportamento del collegio sindacale con la partecipazione dei componenti di Unicredit, Eni, Generali, Bracco. Il progetto prevede la partecipazione di rappresentanti esterni per fortificare il modello di governance attraverso la condivisione ed il confronto preventivo all'emanazione delle stesse Norme di comportamento.*

*La revisione delle Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate, inoltre, si rende necessaria in virtù delle modifiche apportate da recenti provvedimenti legislativi che hanno significativamente inciso sul funzionamento e sugli obblighi di vigilanza dei collegi sindacali degli EIP. Il Consiglio nazionale dei commercialisti è fortemente orientato a validare il modello tradizionale di governance come strumento principale da utilizzare nel comparto delle società quotate poichè si ritiene che il modello tradizionale possa garantire, soprattutto in tema di controlli, una stabilità ed una certezza principalmente nell'informativa contabile.*

**Sulla necessità di dimostrare l'esistenza di un interesse esclusivo del soggetto apicale, in caso di mancata adozione di modello organizzativo ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'ente.** *La Corte di Cassazione, con la sentenza della III Sezione, 04 luglio 2017, dep. 25 luglio 2017, n. 36822, ha ribadito l'orientamento giurisprudenziale precedente (Cass., Sez. VI, 09 luglio 2009, n. 36083) per cui l'ente, non dotato di modello organizzativo e gestionale, non risponde del reato presupposto commesso da un suo esponente in posizione apicale soltanto nell'ipotesi in cui lo stesso abbia agito nell'interesse esclusivo, proprio o di terzi.*

**Sulla costituzione dell'ente nel procedimento penale ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. 231/2001.**

*La Corte di Cassazione, con la sentenza della VI Sezione, 28 aprile 2017, dep. 18 luglio 2017, n. 35219, ha analizzato l'art. 39 D.Lgs. 231/2001, confermando che la costituzione in giudizio, individuata quale mezzo di esternazione della volontà dell'ente, è differente e più articolata della presenza al processo dell'imputato persona fisica. Lo strumento previsto dal suddetto articolo permette all'ente di evitare l'eventuale conflitto di interessi con l'imputato persona fisica, derivante dall'essere il legale rappresentante indagato o imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo. Pertanto, il rappresentante legale, indagato o imputato, non può provvedere, a causa di tale condizione di incompatibilità, alla nomina del difensore dell'ente, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dal citato art. 39 D.Lgs. 231/2001 (così Cass., Sez. U., 28 maggio 2015, n. 33041). Il divieto di rappresentanza è, dunque, assoluto e non ammette deroghe in quanto funzionale ad assicurare la piena garanzia del diritto di difesa al soggetto collettivo, diritto che risulterebbe del tutto compromesso se l'ente partecipasse al procedimento attraverso la rappresentanza di un soggetto portatore di interessi confliggenti da un punto di vista sostanziale e processuale. L'inosservanza del divieto di cui all'art. 39 D.Lgs. 231/2001 produce necessariamente conseguenze sul piano processuale, in quanto tutte le attività svolte dal rappresentante incompatibile all'interno del procedimento penale che riguarda l'ente devono essere considerate inefficaci (Cass., Sez. VI, 19 giugno 2009, n. 41398).*

QUADROFEDELE - NOTIZIARIO AIRCES ON LINE - Direttore Responsabile: Giovanni Bragaglia

N. 9 - SETTEMBRE 2017

Questo numero è stato chiuso il 20/09/2017 - Prossima uscita 20 ottobre 2017

AIRCES - Associazione dei Revisori Legali dell'Economia Sociale

Viale Aldo Moro, 16 40127 Bologna

presidenza@airces.it | <http://airces.it>